

COOP E TERZO SETTORE

di **FABRIZIO BRUGNOLI**

Associazioni sportive dilettantistiche nel Terzo settore

Vantaggi e svantaggi per i sodalizi sportivi collegati all'ingresso nel Terzo settore.

Il Registro unico nazionale del Terzo settore è operativo da diversi mesi e fintanto che la disciplina fiscale prevista nel Titolo X del CTS non sarà completamente applicabile a seguito della prescritta autorizzazione da parte dell'Unione Europea, **per le associazioni sportive dilettantistiche è tempo di compiere delle scelte rivolte all'ingresso nel Terzo settore**.

Le valutazioni non interessano solo l' **ambito fiscale**, ma riguardano altri aspetti legati alle diverse **modalità di reperimento delle risorse finanziarie** o allo **svolgimento delle attività sportive**.

I **vantaggi** comunque esistenti derivanti dall'ingresso nel Terzo settore possono così sintetizzarsi: minori vincoli di accesso al 5 per mille (attualmente i sodalizi sportivi possono accedervi solo se svolgono attività di formazione per giovani e anziani); possibilità di svolgere diverse attività di interesse generale, sia esse sportive che culturali (art. 5 del CTS); interlocuzione privilegiata con la PA (artt. 55 e 56 del CTS); accesso al credito agevolato (artt. 67 e 69 del CTS); possibilità di svolgere attività in locali a prescindere quale sia la destinazione urbanistica degli stessi (art. 71 del CTS); accesso ai fondi per il sostegno delle attività (artt. 72-75 del CTS). **Attualmente** le associazioni sportive dilettantistiche applicano alcune **agevolazioni fiscali** quali la determinazione forfetaria del reddito e dell'Iva da versare (L. 398/1991) e la decommercializzazione dei corrispettivi specifici pagati dagli iscritti, associati e tesserati (art. 148, cc. 1 e 3, Tuir), oltre al riconoscimento di agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative laddove erogano compensi ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive (art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir).

E' notizia di questi giorni che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto correttivo del D.Lgs. 36/2021, in attuazione della L. 86/2019 recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici, nonché di lavoro sportivo, che riscrive alcune disposizioni agevolative in ambito fiscale e previdenziale e definisce i rapporti di lavoro nell'area del dilettantismo.

L'ingresso nel Terzo settore per le sportive comporta una **serie di adempimenti imposti agli ETS** che possiamo riassumere in: redazione del bilancio dell'ente e di raccolta pubblica fondi utilizzando schemi espressamente previsti dalla normativa nazionale; obbligo di tempestiva comunicazione al Runts di ogni provvedimento straordinario, ivi le modifiche statutarie; obbligo di dare comunicazione della perdita della natura non commerciale; obbligo di comunicare emolumenti, compensi e corrispettivi corrisposti ai componenti degli organi amministrativi, di controllo e dirigenti; obbligo di tenuta dei libri sociali e del libro dei volontari; limiti nella percezione di proventi da attività diverse; limiti nella gestione di lavoratori e volontari, di cui agli artt. 16 e 36 del CTS; responsabilità personale degli amministratori, di cui all'art. 28 del CTS e applicazione di sanzioni di cui all'art. 91 del CTS; nomina nei casi previsti dell'organo di controllo e della revisione legale dei conti con innegabile aggravio di costi poiché tali figure sono normalmente affidate a professionisti iscritti in Albi e/o Registri; obbligo per le Aps di dare comunicazione al Runts dell'avvenuta riduzione del numero degli associati sotto il numero minimo di 7; assoggettamento a verifica triennale da parte del Runts. La scelta di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore comporterà che i sodalizi sportivi **non potranno applicare la L. 398/1991** con conseguente aggravio di adempimenti contabili, oltre alla determinazione del reddito con criteri diversi e non senza maggiori oneri per le associazioni sportive.